

Processo Cappato, tra diritto di morire e reato di aiuto al suicidio: la questione è rimessa alla Corte costituzionale

di Francesca Paruzzo

**dottore di ricerca in Diritto e istituzioni, Università di Torino
avvocato**

SOMMARIO: **1.** Premessa – **2.** Suicidio, eutanasia e desistenza terapeutica. La necessità di una chiarezza terminologica – **2.1** Eutanasia e desistenza terapeutica – **2.2** Il suicidio assistito e il diritto di morire – **3.** Il diritto alla vita e il principio di solidarietà: i diversi fattori in gioco – **3.1** Diritto alla vita e dovere di vivere. Due lati di una stessa medaglia? – **3.2** Il principio di solidarietà. Un limite alla configurazione del diritto di morire? – **4.** Tra casi pratici e qualificazioni giuridiche. Il difetto di interpretazione conforme – **5.** Conclusioni

1. Premessa

[Con ordinanza in data 14 Febbraio 2018](#), la Corte d'assise di Milano solleva, nel processo che vede imputato Marco Cappato, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 cp¹ nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa a quelle di istigazione e, quindi, a «prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicida».

La vicenda da cui trae origine tale giudizio riguarda il caso di Fabiano Antoniani, meglio noto come Dj Fabo, rimasto, in seguito a un incidente avvenuto nel giugno 2014, tetraplegico e non autonomo nella respirazione e nell'alimentazione. Dopo infruttuosi ricoveri, cure e

¹ Art. 580 cp: «Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima».

tentativi riabilitativi, a partire dalla primavera del 2016, Antoniani comunica ai suoi familiari di non voler continuare a vivere. Tramite la sua fidanzata, quindi, prende contatto con l'organizzazione svizzera "Dignitas", con l'associazione "Luca Coscioni" e, quindi, con Marco Cappato. È quest'ultimo a fornire ad Antoniani le informazioni necessarie per espletare le pratiche presso la "Dignitas" e ad accompagnarlo presso la struttura ove, nel febbraio 2017, è sottoposto a suicidio assistito. Tale contributo materiale al proposito suicidario di Antoniani è, secondo i giudici milanesi, sussumibile nelle previsioni di cui all'art. 580 cp della cui legittimità costituzionale si dubita.

Afferma la Corte che la disposizione impugnata, «così interpretata dal diritto vivente in funzione del dato letterale dell'art. 580 cp, del suicidio come fatto in sé riprovevole e del diritto alla vita come tutelabile a prescindere dalla volontà dell'individuo» si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con «gli artt. 2, 13 primo comma e 117 della Costituzione in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo, in forza dei quali il diritto a por fine alla propria esistenza costituisce una libertà della persona»; in secondo luogo, con gli artt. 3, 13 secondo comma, 27 terzo comma della Costituzione che, individuando la ragionevolezza della pena in funzione dell'offensività del fatto, verrebbero lesi da una «sanzione indiscriminata» prevista sia per le condotte di istigazione, sia per quelle di aiuto al suicidio.

Sono profili, quelli sollevati, che portano a interrogarsi su come sia intesa la morte all'interno del nostro ordinamento giuridico: il diritto alla vita comprende anche un diritto *sulla vita* e, quindi, la possibile pretesa di rinunciarvi attraverso l'aiuto di terzi che causalmente determinino la morte? Che ruolo, lo Stato, è chiamato a rivestire intervenendo, in tali ambiti, attraverso divieti, obblighi o permessi?

Sono domande le cui risposte, nella consapevolezza che non si possa pervenire a una verità indiscutibile e valida per tutti, consentono di investigare le istanze che originano dalla società attuale e che trovano la loro causa in un più penetrante impatto delle scoperte scientifiche sui momenti fondamentali dell'esistenza umana – la nascita e, per ciò che qui interessa, la morte – affidandoli sempre di più alla scelta e non all'intangibilità dei processi naturali. Soprattutto rispetto al morire, le conoscenze tecniche, pur senza procurare la guarigione o, quantomeno, la proroga, per quanto breve, di una vita degna di essere vissuta, possono comportare il protrarsi dell'esistenza biologica al di là di quanto un soggetto voglia o immagini possibile, lasciando a un tempo passato «l'immagine della morte mietitrice che

giungeva inaspettata e che da nessuno veniva o poteva essere ostacolata»².

Si introduce e si rafforza, quindi, in questo nuovo contesto, una distinzione netta tra vita biologica e vita biografica; tra essere vivi, a prescindere dalla presenza di stati mentali e percettivi³, e avere una vita.

Circoscritto il contesto di riferimento, per pervenire a un'analisi compiuta dell'ordinanza in commento, è necessario esaminare separatamente due profili: uno di merito, relativo al significato giuridico del diritto di morire e ai principi costituzionali che lo sorreggono; uno di carattere prettamente processuale, che porta, come si vedrà, a dubitare dell'ammissibilità della questione stessa.

2. Suicidio, eutanasia e desistenza terapeutica. La necessità di una chiarezza terminologica

Guardando al merito della questione, presupposto di entrambi i profili di incostituzionalità è, secondo la Corte d'assise di Milano, che sia rinvenibile nel nostro ordinamento costituzionale, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, un diritto di morire.

Premesso che, in nessun caso, nemmeno nelle sentenze pronunciate nei casi *Haas c. Svizzera* e *Gross c. Svizzera* – che più hanno mostrato profili di apertura rispetto a tali tematiche –, la Corte Edu si è mai spinta fino al punto di riconoscere il diritto di ogni individuo di scegliere quando e in che modo terminare la propria esistenza, nel sollevare la questione, il giudice rimettente pare confondere alcuni piani di riflessione che, per quanto strettamente connessi, chiamano in causa aspetti differenti e non riconducibili alla tutela dei medesimi diritti: si parla, nell'ambito dello stesso *iter* argomentativo, di desistenza terapeutica, di suicidio e di eutanasia attiva (nella sua declinazione di suicidio assistito).

In primo luogo, si deve tener presente che il quadro da cui tali considerazioni traggono origine, nell'ambito, come detto, di un'evoluzione scientifica che determina una radicale messa in discussione della vita come valore assoluto, pone al centro un soggetto qualificato: non, come nel suicidio, un essere umano che attivamente e liberamente decide che non vuole più vivere e in tal senso agisce, ma un paziente in condizioni di malattia terminale,

² U. Adamo, *Eutanasia e diritto costituzionale. Autorità vs libertà?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 3/2016, 1254; C. Tripodina, *Eutanasia, diritto, costituzione nell'età della tecnica*, in *Diritto pubblico*, n. 1/2001, 129.

³ M. Mori, *Biodiritto e pluralismo dei valori*, in S. Rodotà e M. Tallacchini (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, Giuffrè Editore, Milano, 2010, p. 451.

passivamente sottoposto alle tecniche della medicina moderna volte a prolungare artificialmente una vita che, in quella situazione, il singolo non considera più degna di essere vissuta.

La presenza di una patologia incurabile come autentica causa (del desiderio) di morte impone, quindi, di distinguere, da un lato, tra il non contrastare una fine – che non si vorrebbe in assenza di quella patologia – e il suicidarsi e, dall’altro, tra il lasciarsi morire – rifiutando o desistendo da un trattamento terapeutico – e il provocare la morte⁴.

Sono questioni radicalmente diverse che mostrano il loro carattere controverso non tanto nella condizione del soggetto impregiudicato nella sua facoltà intellettuale di prendere una decisione e sufficientemente autonomo da poter operare di conseguenza: in ciò sta la piena libertà di scelta di chi vuole *levar la mano su di sé*⁵, la sua libertà (di fatto) di morire. Piuttosto, le situazioni che suscitano i maggiori interrogativi sono quelle che riguardano un paziente nello stadio finale di una malattia incurabile o in uno stato di impotenza fisica che lo rende “prigioniero” e costringe altri a essere “complici” nella realizzazione della sua scelta di morte; in caso estremo, al ruolo di suoi sostituti nella messa in atto della stessa. L’assolutezza del principio per cui ognuno per sé stesso, sul suo corpo e sulla sua mente è sovrano⁶, si relativizza, così, di fronte a una *relatio ad alteros* (che nell’ordinanza in commento pare non venire in alcun modo in considerazione) che coinvolge soggetti terzi: in questo caso, famiglie, strutture sanitarie e Stato⁷.

2.1 Eutanasia e desistenza terapeutica

Nel suo significato etimologico l’espressione eutanasia, composta dalle parole greche *eu* (buona) e *thanatos* (morte), rimanda all’idea di una «morte dolce, priva di dolore e sofferenze».

⁴ H. Jonas, *Il diritto di morire*, Il melangolo, Genova, 1991, p. 11.

⁵ J. Amery, *Levar la mano su di sé*, Bollati Boringhieri, 1990.

⁶ J.S. Mill, *Saggio sulla libertà*, Il saggiatore, Milano, 2009, p. 55.

⁷ S. Bertolissi-G. Miccinesi-F. Giusti, *Come si muore in Italia. Storia e risultati dello studio Senti-Melc in Rivista società italiana di medicina generale*, n. 2/2012, 17 e ss. Lo studio Senti-MELC (Monitoring End-of Life Care with Sentinel surveillance networks of general practitioners) del 2012 ha analizzato le “traiettorie” dei malati in fine vita e ha rilevato che il 65% dei decessi non è motivato da una causa improvvisa e/o non prevedibile. Negli ultimi tre mesi di vita la gran parte dei trasferimenti è diretta “da casa a ospedale”, mentre solo un malato su 10 compie il tragitto inverso “da ospedale a casa”, e sempre uno su 10 cambia la sua destinazione “da casa a hospice”.

L'eutanasia di cui si parla oggi, poi, è esclusivamente quella «pietosa, atto individuale di un uomo verso un altro uomo, sorretto dal movente altruistico di arrecare beneficio a chi si trovi in condizioni di malattia terminale e sofferenza irrimediabile»⁸.

Se questa è la definizione più propria, appare evidente come essa sia coerente solo con quelle condotte riconducibili all'eutanasia attiva (l'unica, nel caso di specie, a rilevare), mentre ben poco ha a che fare con quei comportamenti che generalmente – e impropriamente – sono definiti come eutanasia passiva⁹ e che, pertanto, dalla prima, devono tenuti essere separati. Nell'eutanasia passiva, il decesso è imputabile causalmente alla patologia sul cui decorso si innesta l'omissione o l'interruzione del trattamento terapeutico, di rianimazione o di sostentamento artificiale. Non c'è un atto di un essere umano nei confronti di un altro, ma solo una richiesta, avanzata dallo stesso malato, di desistenza terapeutica: la “buona morte” è conseguenza inevitabile della cessazione della terapia.

Il bene giuridico su cui si incide, in queste situazioni, altro non è che la salute, tutelata dall'art. 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e – secondo una prospettiva oggettivo sociale – come interesse della collettività¹⁰. La salute, in questi casi, viene in considerazione nella sua declinazione negativa: ogni essere umano è, infatti, libero di perderla, di ammalarsi, di non curarsi, di decidere di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità suoi propri, finanche di lasciarsi morire¹¹ senza la presenza ingombrante – magari perché futile e senza speranza – di presidi terapeutici e

⁸ C. Tripodina, *Il diritto nell'età della tecnica: il caso dell'eutanasia*, Jovene, Napoli, 2004, 27 e 28. È evidente, in questa definizione di eutanasia, la sua accezione prettamente individualistica che, nel passato, trova una sua prima elaborazione in Francis Bacon. Bacon scrive: «Io penso che l'ufficio del medico non è soltanto quello di ristabilire la salute, ma anche quello di mitigare i dolori e le sofferenze causate dalla malattia; e non solo quando ciò, come eliminazione di un sintomo pericoloso, può giovare a condurre alla guarigione, ma anche quando, perdutasi ogni speranza di guarigione, tale mitigazione serve soltanto per rendere la morte facile e serena [...]. Ai nostri tempi i medici si fanno una sorta di religione nel non far nulla quando hanno dato il paziente per spacciato; mentre, a mio giudizio, se non vogliono mancare al loro ufficio e quindi all'umanità, dovrebbero acquisire l'abilità di aiutare i morenti a congedarsi dal mondo in modo più dolce e quieto e praticarla con diligenza». F. Bacone, *Della dignità e del progresso delle scienze*, in *Opere Filosofiche*, F.DE MAS (a cura di) Laterza, Roma-Bari, 1965, p. 214.

⁹ L. Eusebi, *Omissione dell'intervento terapeutico ed eutanasia*, in *Archivio penale*, 1985, 520; Cfr. anche F. D'Agostino, *Eutanasia come problema giuridico*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, Mucchi Editore, Modena 1987, pp. 43 ss.

¹⁰ Circa il rapporto tra salute come fondamentale diritto dell'individuo e come interesse della collettività si veda Corte costituzionale n. 184 del 1986: «La lettera del primo comma dell'art. 32 della Costituzione, che non a caso fa precedere il fondamentale diritto della persona umana alla salute, rispetto all'interesse della collettività alla medesima, ed i precedenti giurisprudenziali, inducono a ritenere sicuramente superata l'originaria lettura in chiave esclusivamente pubblicistica del dettato costituzionale in materia». Cfr. anche V. Falzone-F. Palermo-F. Casentino (a cura di), *La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori*, Mondadori, Milano, 1976, p. 114. In materia si vedano anche Corte Costituzionale n. 307 del 1990; Corte Costituzionale n. 257 del 1996; Corte costituzionale n. 27 del 1997; Corte Costituzionale n. 226 del 2000; Corte costituzionale n. 38 del 2002; Corte costituzionale n. 282 del 2002.

¹¹ Consiglio di Stato n. 04460 del 2014.

clinici¹². Se le cure non costituiscono più, nella nostra società, un principio autoritativo, ma un atto di libera scelta, allora è evidente che esse possano essere oggetto di rinuncia e che a questa debba essere dato seguito.

Non si chiama, quindi, in causa il diritto di morire, ma la libertà (di fatto) di morire come conseguenza negativa del non sottoporsi a trattamenti terapeutici. Al singolo, infatti, deve essere riconosciuta la libertà di prendere possesso della propria morte nella coscienza concreta del suo incombere¹³; di trattarla come una caratteristica integrale della vita e non come una sua estranea e casuale offesa¹⁴. Ciò, anche nel contesto che, oggi, più la caratterizza: la sua ospedalizzazione.

La struttura sanitaria colloca il malato direttamente nella sfera pubblica, lo sottopone alle sue norme e ai suoi controlli e modifica la natura del rapporto medico-paziente, ormai connotato da quell'alleanza terapeutica che trova il proprio elemento fondante nel consenso informato: ogni scelta di cura è, ora, il frutto di un processo decisionale che coinvolge in via primaria il malato¹⁵.

Se, però, la consapevole adesione alla terapia diventa presupposto di liceità della stessa, allora è evidente che tale liceità permane finché il paziente non decide, coscientemente, di volersi sottrarre a tali trattamenti.

È suo diritto, in tal senso, riprendere il controllo della fase esecutiva della relazione di cura e richiederne una rimodulazione o, anche, negarne la prosecuzione. Laddove il dissenso sia informato, autentico e attuale va, pertanto, riconosciuto al singolo un vero e proprio diritto di non curarsi, con fondamento negli artt. 13 e 32 della Costituzione¹⁶, da garantire anche attraverso una condotta attiva da parte del medico, volta a sospendere qualunque tipo di presidio terapeutico, compresi quelli salva vita.

È il riconoscimento di questo diritto inviolabile, richiamato nell'ordinanza di rimessione, che ha interessato, a livello giurisprudenziale le sentenze pronunciate nei casi di Eluana Englaro e di Piergiorgio Welby e, a livello positivo, la legge 22 dicembre 2017, n. 219 (*Norme*

¹² A. D'Aloia, *Decidere sulle cure. Il discorso giuridico al "limite" della vita*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 2010, p. 242.

¹³ H. Jonas, *Il diritto di morire*, cit. p. 27.

¹⁴ Op. ult. cit., p. 28.

¹⁵ C. Casonato, *Il consenso informato. Profili di diritto comparato*, in www.cortecostituzionale.it; S. Rossi, voce *Consenso informato*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, 2012, p. 183.

¹⁶ G. Miotto, *La "struttura" dei danni da omissione del "consenso informato"*, in *Diritto civile contemporaneo*, 21 luglio 2015, p. 6. Cfr., ad esempio, U. Carnevali, *Omessa informazione da parte del medico, danno da trattamento terapeutico e ipotetica scelta del paziente*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2010, pp. 2181 ss.; G. Montanari Vergallo, *Il rapporto medico-paziente. Consenso e informazione tra libertà e responsabilità*, Milano, 2008, p. 236. A livello giurisprudenziale, *ex multis*, cfr. Trib. Milano sez. V, 4 marzo 2008. Per pronunce più recenti Cass. Civ. n. 10414 del 2016; Cass. civ. n. 2177 del 2016; Cass. civ. n. 19212 del 2015; Cass. civ. n. 14642 del 2015; Cass. civ. n. 12205 del 2015; Cass. civ., n. 6439 del 2015; Cass. civ., n. 5444 del 2006.

in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento). Questo stesso diritto, come risulta dall'istruttoria, Fabiano Antoniani avrebbe potuto invocarlo, chiedendo di essere sottoposto alla palliazione profonda¹⁷ e che venissero interrotte alimentazione e respirazione artificiale, lasciando, con ciò, che la malattia facesse il suo corso.

Così, però, non è stato. Con l'aiuto della famiglia e di Cappato, imputato, come detto, nel processo da cui l'ordinanza in commento trae origine, Antoniani ha richiesto di essere sottoposto a suicidio assistito (e, quindi, a una forma di eutanasia attiva) in una clinica svizzera, con ciò mutando radicalmente quadro di analisi e principi in gioco.

2.2 Il suicidio assistito e il diritto di morire

La fattispecie dell'istigazione o aiuto al suicidio è sanzionata, come detto, dall'art. 580 del codice penale che incrimina sotto il medesimo illecito figure estremamente eterogenee: da una parte, chi determini l'insorgere o il rafforzarsi dell'altrui intenzione al suicidio attraverso un'azione di pressione psichica¹⁸ «che offre una motivazione in concreto determinante ad una volontà cosiddetta normale»¹⁹; dall'altra, chi fornisca aiuto materiale a chi abbia già autonomamente maturato l'idea di porre fine alla propria esistenza.

Si avrà, quindi, istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, posta in essere di mano propria, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto²⁰.

Si sanzionano, attraverso tali disposizioni, gesti di per sé non illeciti, ma che manifestano, in coerenza con il contesto in cui, nel 1930, il codice penale entra in vigore, una precisa presa di posizione rispetto agli interrogativi inerenti la fondamentale questione della titolarità del bene vita e delle scelte relative ai tempi e ai modi della propria morte: senza reintrodurre forme di criminalizzazione del suicidio proprie di un tempo passato, si determina una divaricazione tra indisponibilità della vita da parte di soggetti terzi, le cui condotte acquisiscono così rilevanza penale, e disponibilità della propria esistenza da parte del suo titolare.

Emerge, infatti, un'idea di suicidio come spazio di libertà e di non ingerenza da parte dello

¹⁷ Sulla legittimità della sedazione palliativa profonda si è espresso, il 29 gennaio 2016, il Comitato nazionale di bioetica con il parere "*Sedazione palliativa profonda continua nell'imminenza della morte*".

¹⁸ P. Nuvolone, *Problematica giuridica in Suicidio e tentato suicidio in Italia; Rapporto della Commissione di studio del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale*; cit. p. 39 e p. 395; O. Vannini, *Quid iuris? Manuale di esercitazioni pratiche in diritto penale; Istigazione o aiuto al suicidio*, Giuffrè editore, Milano, 1950, Vol. IV, p. 751.

¹⁹ P. Nuvolone, *Problematica giuridica in Suicidio e tentato suicidio in Italia; Rapporto della Commissione di studio del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale*; pp. 394-395.

²⁰ Corte di cassazione, n. 3147 del 1998.

Stato nella sfera più intima del singolo, come mero fatto privo di connotazioni giuridiche solo finché destinato a risolversi nella sola sfera individuale di chi lo compie senza investire, comprimendole, le libertà degli altri consociati.

Queste considerazioni sono perfettamente trasponibili sul piano del suicidio assistito e del paziente affetto da una malattia incurabile che, in piena consapevolezza, chiede di essere aiutato a morire: in tale quadro, è la condotta (anche) materiale altrui (e non il processo patologico in atto) che, consentendo al malato di porre in essere un atto suicida che altrimenti non potrebbe realizzare, lede, con un legame causale immediato, un'integrità biologica. Il bene giuridico tutelato (e su cui si incide attraverso queste condotte), quindi, è la vita umana nella sua globalità.

Questo è l'ambito di indagine che, nel caso in esame, dovrà interessare la Corte e che dovrà portare a considerare se l'art. 580 cp, nella parte in cui sanziona l'aiuto al suicidio di chi abbia consapevolmente deciso di voler morire, sia incompatibile con gli artt. 2, 13 primo comma e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 2 e 8 della Cedu. Tali disposizioni, secondo il giudice rimettente, consentirebbero infatti la configurazione, nel nostro ordinamento, di un «diritto a por fine alla propria esistenza».

Delineato il quadro di analisi, è imprescindibile, però, per comprendere realmente i fattori in gioco, non limitarsi – come invece fa il giudice rimettente – al solo profilo della libertà e dell'autodeterminazione del singolo.

Vi è, invero, in tali fattispecie, una componente relazionale che non può essere esclusa dall'analisi di queste tematiche e che può essere meglio intesa ponendo preliminarmente l'attenzione su come l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana abbia inciso sul contesto, fortemente connotato in termini organicistici, da cui traggono origine le disposizioni del codice penale impugnate.

Il passaggio da uno Stato di diritto legislativo a uno Stato costituzionale rappresenta un momento cruciale che esercita un forte impatto sul modo di intendere i rapporti tra Stato e singolo, tra diritto e diritti e che porta a compimento un processo che stabilizza ed esalta forme di pluralismo politico e sociale.

Lo Stato costituzionale, con i suoi principi, che, a prescindere dalle determinazioni formali si aprono a ciò che sta prima della legge, «richiede un'autocomprensione della scienza giuridica che dia spazio [...] a una dimensione materiale di giustizia che si alimenta di ciò che si esprime nella dinamica della cultura»²¹.

²¹ G. Zagrebelsky, *La legge e la sua giustizia*, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 235-236.

In tale contesto, sono i diritti della persona, intesa non più come una monade isolata e avulsa dal mondo, ma come entità composta proprio da quei rapporti sociali di relazione che, soli, la sostanziano, ad assumere la forza di legittimare l'intero ordinamento. In conseguenza di ciò, la società attuale, per quanto costruita intorno a un progetto dinamico di liberazione e promozione umana²², non ammette solo una rivendicazione di spazi di diritti individuali, ma impone che alla garanzia di essi si accompagni l'adempimento di quei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" richiamati dall'art. 2 della Costituzione. Si assiste, quindi, alla costante ricerca di un punto di equilibrio che consenta, da un lato, di tener conto dell'identità della persona e della sua aspirazione, riconosciuta dall'art. 13 della Costituzione²³, ad autodeterminarsi in relazione alla propria vita anche qualora ciò comporti la decisione estrema del morire e, dall'altro, di considerare l'interesse che, in una tensione perenne con l'etica collettiva e l'alterità²⁴, ogni società nutre rispetto alla conservazione dell'esistenza del singolo.

3. Il diritto alla vita e il principio di solidarietà: i diversi fattori in gioco

Per comprendere se da tale contesto e alla luce delle disposizioni costituzionali la Corte costituzionale, investita della questione, possa desumere l'esistenza di un diritto di morire, si ritiene necessario approfondire quali sembrano essere i principi attraverso cui si esplica questa tensione tra individuo e alterità: il diritto alla vita, apparentemente opposto e contrario al diritto di morire, seppur a esso strettamente connesso, l'eventuale esistenza di un dovere di vivere e il principio di solidarietà.

3.1 Diritto alla vita e dovere di vivere. Due lati di una stessa medaglia?

Il diritto alla vita è il primo tra i diritti civili ad essere riconosciuto e garantito; alla sua tutela è, infatti, preordinato quel patto originario alla base della creazione dello Stato moderno e la sua difesa apre la fase dell'età dei diritti²⁵.

Esso è solennemente proclamato nell'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, nell'art. 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966,

²² A. D'Aloia, *Diritto di morire? La problematica dimensione costituzionale della fine della vita*, in *Politica del diritto*, 1998, p. 609.

²³ Si vedano Cass. civ. Sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748 o Corte Cost., 22 giugno 1990 n. 307.

²⁴ P. Zatti, *Il corpo e la nebulosa dell'appartenenza*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, II, 2007 pp. 1-18.

²⁵ N. Bobbio *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1997.

nell'art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nell'art. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nessuna previsione specifica pare rinvenirsi nell'ordinamento italiano, ma ciò non ha impedito alla giurisprudenza costituzionale di ricondurre il diritto alla vita tra quei diritti inviolabili dell'uomo²⁶ che occupano una posizione privilegiata nella società, in quanto riferibili all'essenza dei «valori supremi sui quali si fonda la Costituzione»²⁷.

Come sostiene Dossetti «nel campo dei diritti e dei relativi principi immutabili, viene anzitutto quello alla vita. Il nostro testo costituzionale non ne parla *in recto*. Ma è certo un *prius* ontologico che si può presumere implicito in molte disposizioni»²⁸.

Nelle sue forme primigenie la sua protezione, ristretta per lo più all'ambito penalistico nel contesto dei reati contro la persona, si limita alla salvaguardia della nuda vita, del potere di goderne, del non essere uccisi sia dagli altri consociati nei rapporti orizzontali che si creano tra singolo e società sia, quantomeno in termini di non arbitrarietà, dai poteri costituiti.

Progressivamente, però, di pari passo, da un lato, con l'evolversi delle vicende della modernità che pongono sotto nuova luce interrogativi volti a comprendere cosa sia l'essere umano, la sua vita e quale tutela si debba prevedere per assicurare allo stesso la migliore esistenza possibile e, dall'altro, con la sempre maggiore rilevanza assunta dai diritti umani in generale, il diritto alla vita muta il suo significato proprio²⁹. Esso, invero, inizia ad essere composto – e in questa forma tutelato – da una pluralità di elementi. L'esistenza dell'essere umano, infatti, non può più essere slegata dall'identità³⁰ del singolo e dalla sua coscienza individuale³¹, né può intendersi come avulsa dall'aspetto che maggiormente identifica e qualifica la persona: la sua dignità³².

Una mera tutela della vita biologica, quindi, non appare più sufficiente; sono diversi e intrinsecamente personali gli elementi che connotano l'esistenza umana e che, imponendo

²⁶ Sentenza n. 54 del 1979 e n. 223 del 1996; Sentenza n. 35 del 1997.

²⁷ Sentenza 1146 del 1988.

²⁸ G. Dossetti, *La Costituzione. Le radici, i valori, le riforme*, Edizioni Lavoro, Roma 1996, 263,264; A. Pizzorusso, *Stato, cittadino, formazioni sociali. Introduzione al diritto pubblico*, Zanichelli, Bologna, 1979, p. 69.

²⁹ G. Giacobbe, *Problemi civili e costituzionali sulla tutela della vita in Il diritto di famiglia*, 1988, pp. 1119 ss.

³⁰ La sentenza n. 13 del 1994 sottolinea come, «tra i diritti che formano il patrimonio irrinunciabile della persona umana, l'art. 2 della Costituzione riconosca e garantisca il diritto all'identità personale, ad essere «se stessi, con il relativo bagaglio di convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali».

³¹ La sentenza n. 467 del 1991 della Corte costituzionale afferma che «a livello di valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti all'uomo come singolo».

³² È Hume a pubblicare, nel 1741, un saggio intitolato *Dignità della natura umana*, reintitolato nel 1770 *Dignità o virtù della natura umana*. Cfr. D. Hume, *Saggi morali, politici e letterari*, in *Opere filosofiche III*, Laterza, Bari-Roma, 1987. Specificamente, sul punto della dignità umana A. Ruggeri e A. Spadaro, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (Prime notazioni)*, in *Politica del diritto*, 1991, pp. 343 ss.

di essere salvaguardati, sono ricondotti al diritto alla vita: si passa dalla protezione della nuda vita alla difesa di un'esistenza biografica che connota ogni singolo uomo in modo diverso sulla base di considerazioni di carattere meramente soggettivo³³.

La vita costituisce, negli ordinamenti moderni, un valore apicale³⁴; mai, però, un dovere. Esiste un diritto, non un obbligo di vivere, né esplicito né implicito nell'ordinamento; l'esistenza diventa una libera scelta, eventualmente rinunciabile, da parte di colui che ne è l'unico titolare: l'essere umano. L'inviolabilità della vita da parte di soggetti terzi, non può, infatti, andare in alcun modo a negare la sua disponibilità da parte del singolo a cui non può essere imposto, in forza di principi esterni, trascendenti o collettivi, di vivere.

3.2 Il principio di solidarietà. Un limite alla configurazione del diritto di morire?

I diritti inviolabili, come il diritto alla vita, sono rappresentativi di una dimensione irrinunciabile e intangibile dell'uomo³⁵ che il costituzionalismo moderno ha voluto e vuole tuttora porre in un regime di indisponibilità da parte del potere.

Se tale aspetto costituisce un elemento essenziale connotante uno Stato costituzionale, esso non è, tuttavia, l'unico. La Costituzione italiana, infatti, sviluppa e perfeziona la percezione relativa alla sfera di ciò che è realmente fondamentale riferendosi alla persona, immersa in una rete di relazioni, di esperienze e di bisogni, e non all'essere umano inteso in senso astratto e atomistico, come titolare di una relazione esclusiva con il potere pubblico secondo un'impostazione individualistica³⁶.

Cambia, così, anche il modo di intendere la solidarietà: il godimento dei diritti riconosciuti ai cittadini, invero, fa «sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri»³⁷ e il primato della persona diventa legato a doppio filo alla sua dimensione sociale e al suo agire, all'interno di questa, in responsabilità solidale; una responsabilità che, senza implicare

³³ Cass. civ. n. 21748 del 2007, in cui si sostiene un principio di qualità della vita da intendersi «in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza».

³⁴ In questo modo si spiega la repressione di qualunque atto, proveniente da terzi, che la minacci o la leda. Da ciò la punizione dell'omicidio del consenziente, dell'istigazione o aiuto al suicidio e dell'omissione di soccorso.

³⁵ D. Florenzano-D. Borgonovo Re-F. Cortese, *Diritti inviolabili, doveri di solidarietà e principio di uguaglianza*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 3.

³⁶ U. Allegretti, *Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello Stato liberale*, Il Mulino editore, Bologna, 1989, p. 28.

³⁷ Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 2000. Discussione del 9 settembre 1946.

alcuna forma di subordinazione, porta i singoli «a completarsi a vicenda mediante la molteplice organizzazione della società moderna»³⁸.

Emblematica, in tal senso, è l'attuale formulazione dell'art. 2 della Costituzione.

Il ruolo strutturante l'ordinamento costituzionale attribuito al principio di solidarietà, ha inevitabili ricadute anche sul tema dell'esistenza di un diritto di morire: non si può prescindere dal considerare che riconoscere un diritto soggettivo di tal genere in capo a un individuo, invero, determina altresì il sorgere di uno speculare dovere in capo ai terzi e allo Stato, obbligati a una prestazione positiva che ne garantisca l'effettività.

È proprio sul concetto di diritto e di dovere che si snoda la questione trattata e che impone di cogliere come la libertà (di fatto) di darsi la morte (che implica un *non facere* da parte di terzi) sia cosa ben diversa dal diritto di darsi la morte (o che altri la "diano" a sé).

Infatti, se, da un lato la disponibilità della vita umana da parte di chi ne sia titolare e nei limiti di un esercizio ristretto alla sua sfera giuridica non può essere messa in discussione, allo stesso modo, dall'altro non può non considerare la rilevanza che nel nostro ordinamento giuridico assume quel patto di mutua assistenza che trova il proprio fine nella realizzazione di una democrazia effettiva.

Il supposto diritto di morire non è affare privato, bensì relazionale e coinvolge una pluralità di sfere giuridiche. Non solo quella di colui che chiede di essere aiutato a porre fine alla propria esistenza, ma anche quella di familiari e medici, interlocutori privilegiati di tali richieste.

4. Tra casi pratici e qualificazioni giuridiche. Il difetto di interpretazione conforme

Dall'ordinanza in commento, come detto, emergono due distinti profili di analisi: uno, più legato al merito e fondato sull'affermazione, da parte della Corte d'assise di Milano, dell'esistenza di un diritto di morire ricavabile dal dato costituzionale; l'altro, di carattere più prettamente processuale, che inerisce il significato attribuito dal giudice rimettente alle condotte incriminate dall'art. 580 cp e le conseguenze che ne derivano in termini di ammissibilità della questione.

Quanto a questo secondo aspetto, il giudice *a quo* pone a fondamento del proprio *iter* argomentativo un'interpretazione estensiva dell'art. 580 cp (riscontrabile in un'unica sentenza, la n. 3147 del 1998, della Corte di cassazione) secondo cui attraverso tale

³⁸ Prima sottocommissione della commissione per la Costituzione. Dossetti, seduta del 10 settembre 1946.

disposizione si intenderebbe «punire sia la condotta di chi determini altri al suicidio o ne rafforzi il proposito, sia qualsiasi forma di aiuto o agevolazione (che può realizzarsi in qualsiasi modo) di altri del proposito di togliersi la vita». Il risultato di questa attività ermeneutica sarebbe, ad avviso della Corte d'assise di Milano, espressione di una norma di diritto vivente da cui non è possibile discostarsi.

Parallelamente, però, con ciò contraddicendosi intrinsecamente, il giudice rimettente dà atto altresì dell'esistenza di più sentenze della giurisprudenza di merito che, in funzione del caso concreto e al fine di non estendere irragionevolmente un medesimo trattamento sanzionatorio a condotte che offendono in modo diverso il bene giuridico tutelato, ritengono più conforme al dettato costituzionale restringere la portata della disposizione impugnata solo agli atti di istigazione e di effettiva esecuzione del proposito suicidario altrui. Ciò, «al fine di evitare la criminalizzazione di comportamenti che solo marginalmente ledono il bene giuridico protetto dalla norma».

Si tratta di pronunce che hanno a oggetto casi del tutto assimilabili a quello di Marco Cappato e di Fabiano Antoniani; emblematiche, in tal senso, sono le sentenze del Tribunale di Vicenza³⁹ e della Corte d'appello di Venezia⁴⁰ riguardanti la vicenda di Angelo Tedde che, nel 2014, accompagna in Svizzera, in una clinica vicino a Basilea, un'amica, Oriella Cazzanello, che aveva deciso di morire. Denunciato dai familiari della donna, è rinviato a giudizio per aiuto al suicidio ai sensi dell'art. 580 cp e poi assolto con formula piena perché il *fatto non sussiste*. Sia in primo che in secondo grado, i giudici ritengono, infatti, di considerare sanzionabili le sole condotte che risultino in «necessaria relazione con il momento esecutivo del suicidio, ovvero direttamente e strumentalmente connesse a tale atto».

Analizzando l'effettivo dispiegarsi delle circostanze fattuali, i giudici attestano come non sia possibile imputare all'uomo «un'azione di determinazione o rafforzamento della volontà della Cazzanello di suicidarsi; [...] è vero che Tedde portò la donna in auto nella clinica Lifecircle di Basilea» dove sapeva che avrebbe praticato il suicidio assistito, «ma ciò non basta a condannarlo per l'istigazione o l'aiuto allo stesso». Se Tedde non avesse accompagnato l'amica, infatti, la stessa avrebbe raggiunto la Svizzera con altri mezzi. Perché la sua scelta era compiuta.

³⁹ Sentenza del 14 ottobre 2015.

⁴⁰ Sentenza del 10 maggio 2017.

I giudici, in queste pronunce, prendono atto di una caratteristica propria della società attuale: si vive in un'epoca, infatti, in cui la legge generale e astratta pare non trovare più giustificazione integralmente in sé stessa; essa non è più in grado di risolvere le tensioni e le imperfezioni che si riscontrano in ogni società attraverso un sistema di garanzie stabili e definitive⁴¹, ma, al contrario, è chiamata a misurare il proprio valore nella regolamentazione, il più adeguata possibile alle aspettative che la dinamica dei rapporti concreti propone⁴², delle questioni che si presentano nei diversi contesti storico-culturali. L'interpretazione giuridica diventa, in questo modo, un'attività mossa da finalità essenzialmente pratiche: soprattutto nei casi maggiormente connessi alla singolarità di ogni esperienza umana, si può determinare uno scarto tra l'assunzione di senso del legislatore e il significato di cui il fatto è dotato socialmente; si ha a che fare, quindi, con una legge non adeguata al caso: una legge «ingiusta»⁴³ e, pertanto, da mettere in discussione nella sua impotenza di fronte alle innumerevoli esigenze del fatto individuale⁴⁴. Ciò, al fine di ristabilire, a livello interpretativo e nei limiti in cui sia possibile, una coerenza con quegli stessi principi costituzionali a cui la legge deve conformarsi.

Così è stato fatto nelle sentenze di merito richiamate: si è limitata, al fine di renderla compatibile con il dato costituzionale, la portata applicativa dell'art. 580 cp alle sole condotte di stretta esecuzione del proposito suicidario e si è così distinta la pena comminata per comportamenti che, quanto all'offesa del bene giuridico, sono radicalmente differenti; così, forse, avrebbe potuto fare il giudice rimettente, rifacendosi proprio a questa interpretazione restrittiva (di cui lo stesso dà atto) e così escludendo la rilevanza penalistica della condotta di Marco Cappato.

Ciò, però, non si è verificato ed anzi, la Corte d'assise di Milano sembrerebbe essersi prestata a un uso strumentale della questione di legittimità costituzionale.

⁴¹ P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 12.

⁴² G. Zagrebelsky, *La legge e la sua giustizia*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 189.

⁴³ G. Zagrebelsky, *La giustizia costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 1988, p. 147. L'arbitrarietà della legge può configurarsi anche in caso di irrazionalità o irragionevolezza della stessa. Cfr. F. Modugno, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2007, p. 31.

⁴⁴ F. Dal Canto, *La rilevanza e il valore del fatto nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in E. Malfatti-R. Romboli-E. Rossi (a cura di), *Il giudizio sulle leggi e la sua diffusione*, Giappichelli, Torino, 2002, 160; G. Zagrebelsky e V. Marcenò, *Giustizia costituzionale*, cit., pp. 206-207. Ciò avviene, a maggior ragione, in quei settori dell'ordinamento strettamente connessi al vissuto e all'esperienza umana, in cui le regole devono convivere con i principi e con un ethos sotteso da cui non possono trascendere. In questi ambiti, infatti, l'esigenza di adeguatezza delle norme alle caratteristiche dei casi regolati è particolarmente sensibile. Diventa pregnante il «necessario rapporto tra l'astratta prescrizione del legislatore ed i contesti umani [...] nella loro concretezza e nella loro storica mutevolezza»: non è più soltanto condizione di effettività di qualsiasi prescrizione, ma addirittura di validità.

In tal senso, guardando all'attività ermeneutica svolta dal giudice *a quo*, preliminarmente, non può che osservarsi che nessuna norma di diritto vivente è rinvenibile in questo caso (e che a nulla rileva l'apodittica affermazione della sua ritenuta sussistenza da parte del giudice *a quo*⁴⁵): se con diritto vivente si intende «la *communis opinio* maturata nella giurisprudenza e nella dottrina in ordine al significato normativo da attribuire a una determinata disposizione»⁴⁶, appare evidente che esso non possa essere desunto da una isolata decisione della Corte di cassazione⁴⁷, peraltro contrastata dalle pronunce di merito richiamate.

Fatta questa premessa, è poi evidente che il giudice rimettente sia venuto del tutto meno ad un suo compito fondamentale: nella giurisprudenza della Corte, invero, è ormai consolidato il principio in virtù del quale il giudice comune, prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, ha l'onere di sperimentare se, attraverso i criteri ermeneutici a disposizione, possa essere ricavata un'interpretazione conforme della disposizione impugnata⁴⁸. Questo sforzo interpretativo diventa, così, requisito di ammissibilità della questione stessa, richiesto tanto in presenza di una norma di diritto vivente, tanto, a maggior ragione, in sua assenza⁴⁹. Se così non fosse, la proposizione della questione sarebbe sostanzialmente diretta a realizzare un «tentativo di ottenere dalla Corte costituzionale l'avallo a favore di un'interpretazione contro un'altra»⁵⁰ che il rimettente mostra di non

⁴⁵ Ordinanza 7 novembre 2001, n. 361: «Che siffatto diritto vivente – la cui esistenza è apoditticamente – affermata non trova tuttavia riscontro alcuno nella giurisprudenza di legittimità».

⁴⁶ È nella sentenza 11 dicembre 1974, n. 276 che la Corte costituzionale utilizza per la prima volta tale sintagma affermando che con esso si intende il «sistema giurisprudenziale formatosi nel difetto di espresse disposizioni». La questione scrutinata aveva ad oggetto gli artt. 24, 98 e seguenti, 101, 103 e seguenti del rd 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, etc.), nella parte in cui consentivano la riassunzione davanti al giudice fallimentare dei procedimenti di opposizione allo stato passivo, di insinuazione tardiva di crediti, e delle domande di rivendica, restituzione e separazione di cose mobili, interrotti a seguito dell'omologazione del concordato, e regolano il successivo svolgimento dei giudizi così riassunti» e, quindi, «il diritto vivente, ossia il “sistema giurisprudenziale” formatosi, nel difetto di espresse disposizioni della vigente legge fallimentare, circa la disciplina dei giudizi derivanti dal fallimento, interrotti per effetto della chiusura dello stesso, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato».

⁴⁷ Sentenza n. 376 del 2004; sentenza n. 147 del 2008; sentenza 22 novembre 2012, n. 258, la quale precisa che «non risulta essersi formato un diritto vivente al riguardo, perché nella giurisprudenza di legittimità si rinviene una sola pronuncia sullo specifico tema»; sentenza 19 luglio 2013, n. 223; ordinanza 15 aprile 2011, n. 139.

⁴⁸ Il principio, secondo la formulazione più efficace offertane dalla Corte, è che «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali». È questa la formula che, forse più efficacemente, esprime il principio dell'onere dell'interpretazione costituzionalmente orientata quale requisito di ammissibilità dell'incidente di costituzionalità, contenuta nella sentenza n. 356 del 1966, in seguito costantemente ribadita ora riproducendo letteralmente tale formulazione (ad esempio, sentenza n. 319 del 2000) ora esprimendola con parole diverse, senza incidere sul contenuto del principio.

⁴⁹ Ordinanza n. 98 del 2010, secondo cui l'onere dell'interpretazione conforme «deve ritenersi sussistente, a maggior ragione, qualora non sia possibile recepire, quale base dello scrutinio di costituzionalità, un esito interpretativo accettato dalla giurisprudenza comune».

⁵⁰ Sentenza n. 356 del 1996.

condividere, dissimulando, in tal modo, un conflitto di carattere ermeneutico interno alla giurisdizione comune della quale la Corte non può essere investita⁵¹.

La Corte d'assise di Milano sembra mirare proprio a questo: ammette, infatti, l'esistenza di altre opzioni ermeneutiche su cui viene fondata l'applicabilità della disposizione nel senso auspicato⁵² e asserisce la maggiore conformità di queste ultime al dettato costituzionale. Tuttavia, decide comunque di sollevare una questione di legittimità, facendo leva su un'interpretazione diversa, estensiva e meno compatibile con i principi desumibili dalla Carta fondamentale, con ciò sottoponendosi, sotto questo aspetto, al rischio di una pronuncia di inammissibilità.

5. Conclusioni

Le decisioni sulla vita e sulla morte sono le più importanti nell'espressione della personalità del singolo individuo; indagare su tali temi impone di tenere costantemente a mente l'intima soggettività di queste scelte, anche e soprattutto nel momento in cui l'analisi, pur partendo dalla persona, dai suoi diritti e dalle sue aspirazioni, si allarga imprescindibilmente all'esame della dimensione sociale.

Nello specifico dell'ordinanza in commento, il primo vaglio che la questione sollevata dovrà superare è, come detto, quello della sua ammissibilità. Il giudice rimettente sembra, invero, essersi rivolto alla Corte più che per risolvere un dubbio di costituzionalità, per contrastare un indirizzo giurisprudenziale non condiviso e, al tempo stesso, per avallarne un altro ritenuto maggiormente conforme a Costituzione. A tal fine, però, forse non avrebbe dovuto investire la Corte costituzionale di una questione di legittimità, ma si sarebbe dovuto limitare a interpretare (e di conseguenza ad applicare) la disposizione impugnata in modo adeguato ai principi della Carta fondamentale.

Superato questo vaglio, qualora la Corte decidesse di pronunciarsi nel merito della questione, si dovrà tener ben presente prendere atto che le questioni che riguardano la morte non si esauriscono nella sfera individuale delle persone la cui esistenza ha fine.

⁵¹ In assenza di un'interpretazione stabilizzata, costituente diritto vivente, e della mancata dimostrazione di tale circostanza, il giudizio incidentale risulta, infatti, «utilizzato in modo assolutamente distorto (ordinanze n. 363 e n. 322 del 2010), in quanto diretto del tutto impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo della interpretazione già ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata, nonché già applicata anche dal medesimo Tribunale (e dal medesimo giudice)», ordinanza 15 aprile 2011, n. 139. Analogamente, ordinanza 17 luglio 2007, n. 297. Si veda anche E. Lamarque, *Il seguito delle decisioni interpretative e additive della Corte costituzionale presso le autorità giurisdizionali (anni 2000-2005)*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2008, p. 715.

⁵² Ordinanza 287 del 2011.

L'art. 2 della Costituzione, infatti, non disconosce la componente individualistica della personalità umana ed, anzi, la qualifica con il pregio dell'irretrattabilità⁵³; esclude ogni finalizzazione del singolo, negando che lo stesso possa essere annullato nella società: il suo ingresso in essa, infatti, non comporta il suo snaturamento, ma l'acquisizione di una relazione in più, la relazione sociale⁵⁴. Ciò consente che si sviluppi una duplice obbligazione reciproca che si declina, in senso verticale, tra gli apparati pubblici e i cittadini, nonché, in senso orizzontale, tra ciascuna persona e gli altri membri della comunità⁵⁵.

Alla luce di tutto ciò, la Corte costituzionale, sarà quindi chiamata a definire se il dato legislativo possa essere interpretato conformemente alla Carta fondamentale e ai suoi principi, tutti, in gioco o se si scontri, proprio alla luce di questi ultimi, con la configurazione di un diritto di morire, la cui tutela effettiva dovrà, a quel punto, essere rimessa (come è avvenuto nel caso della desistenza terapeutica) al legislatore.

⁵³ P. Grossi, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1972, 67.

⁵⁴ G.P. Calabrò, *Valori supremi e legalità costituzionale. Diritti della persona e democrazia pluralistica*, Giappichelli, Torino, 1999, 23.

⁵⁵ F. Giuffrè, *I doveri di solidarietà sociale*, in R. Balsuzzi-M. Cavino-E. Grosso-J. Luther (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, cit., p. 24.